

## Microcredito per il finanziamento di nuove attività

di Giovanni Fantonelli – consulente del lavoro

*Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto Ministeriale [n.176 del 17 ottobre 2014](#), ha regolamentato il Fondo di Garanzia per finanziare le iniziative di autoimprenditorialità di quei soggetti che non sono in grado di fornire garanzie reali. Lo stanziamento complessivo per l'anno 2015 ammonta a € 40 milioni, finanziato per € 30 milioni dal Ministero per lo Sviluppo Economico e, per € 10 milioni, dalle rimesse dei parlamentari del Movimento 5 Stelle.*

*È necessario chiarire che non si tratta di un contributo a fondo perduto, bensì di un finanziamento agevolato che dovrà, quindi, essere restituito. Tramite la restituzione da parte del beneficiario il fondo stesso verrà ricostituito in modo che altri soggetti deboli, in futuro, ne possano nuovamente usufruire.*

### Cenni storici

L'articolo 7, D.Lgs. n.141/10, rinnovando l'art.111 del Testo Unico delle Leggi Bancarie (TUB), contenuto nel D.Lgs. n.385/93, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la disciplina legislativa del microcredito, vale a dire, secondo la definizione corrente in economia, di una forma di credito consistente in prestiti di piccolo importo destinati a imprenditori troppo "poveri" per ottenere prestiti dalle istituzioni bancarie tradizionali.

Questa forma di microcredito ha trovato la sua più nota realizzazione nella Grameen Bank, fondata nel 1976 nel Bangladesh da Muhammad Yunus, premio Nobel della pace nel 2006, la cui missione è quella di concedere prestiti sulla base della sola fiducia a imprenditori troppo indigenti per fornire garanzie. La Grameen Bank ha erogato finora prestiti per quasi 5,5 miliardi di dollari Usa a quasi 6,5 milioni di persone (di cui il 96% sono donne), quasi tutti nel Bangladesh e in India, con un tasso di restituzione del 98,5% degli importi prestati. Il valore medio del singolo finanziamento è di 850 dollari, pari a circa € 700,00 al cambio attuale.

### Il sistema in breve

È necessario comprendere quali siano i soggetti coinvolti nell'operazione di microcredito e quali siano le loro specifiche funzioni.

**1.** Il primo soggetto è il beneficiario ovvero il destinatario della normativa in esame, così come descritto nel paragrafo successivo. Il beneficiario deve essere in possesso di un'idea imprenditoriale realizzabile: dovrà avere la capacità di svilupparla descrivendone le caratteristiche concrete e i motivi che la rendono sostenibile.

È evidente che, in assenza di garanzie reali, la bontà dell'idea e la capacità di proporla sono gli elementi chiave per poter avviare un'operazione di microcredito.

**2.** Il secondo soggetto è l'operatore, ovvero colui che eroga il finanziamento. L'operatore deve essere uno dei soggetti iscritti in un apposito elenco previsto dall'art.111 TUB; tali soggetti possono concedere in via esclusiva finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art.2463-bis cod.civ. o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

A questo punto è opportuno segnalare che ciascun operatore gode di ampia autonomia.

Nell'ambito di tale autonomia si segnala che l'operatore del microcredito potrebbe richiedere che il soggetto da finanziare non sia iscritto negli elenchi dei cattivi pagatori.

**3.** Il terzo soggetto è il Fondo di garanzia. In concreto tale fondo fornisce le garanzie all'operatore al posto del beneficiario, in quanto quest'ultimo non ne è in grado.

È opportuno ricordare che il Fondo di garanzia è stato istituito con la L. n.662/96 (art.2, co.100, lett.a) ed è operativo dal 2000. La funzione del Fondo di garanzia è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e, spesso, si sostituisce a quella privata.

Le norme attuative per la concessione della garanzia per l'esercizio 2015 vengono disciplinate con il D.M. 24 dicembre 2014, pubblicato in G.U. il 3 febbraio 2015.

Vengono di seguito riassunti gli elementi principali:

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

- la garanzia diretta del Fondo è richiesta dal soggetto finanziatore ed è concessa nella misura pari all'80% dell'ammontare del finanziamento da questi concesso per capitale, interessi contrattuali e di mora nei confronti del soggetto beneficiario finale;
- la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, purché le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale dell'80%;
- la garanzia del Fondo è gratuita;
- alla concessione delle garanzie è destinata una quota pari al 5% delle risorse disponibili per la concessione di garanzie del Fondo alla data del 1° gennaio di ogni anno, fino a un importo massimo di € 30.000,00;
- sono altresì usate le somme affluite al fondo rinvenienti dai versamenti di enti, associazioni, società o singoli cittadini.

**4.** Il quarto soggetto che entra in gioco nell'operazione di microcredito è il consulente del lavoro. Quindi chi desidera avviare o sviluppare un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa dovrà contattare uno dei consulenti del lavoro elencati sul sito sotto riportato, il quale si renderà disponibile ad avviare la pratica.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato sul sito *internet* <http://www.consulenti-dellavoro.it/> l'elenco dei consulenti che si sono resi disponibili ad offrire la prima assistenza e le informazioni iniziali in maniera gratuita.

## Elementi caratterizzanti

I tratti caratterizzanti il microcredito previsto dal D.M. 176/2014 possono riassumersi come segue:

1. assenza della necessità di garanzie reali da parte dell'utente finale (caratteristica principale);
2. copertura dell'80% delle somme finanziate (sostituendo le garanzie reali);
3. assenza di valutazione economico-finanziaria preliminare da parte del gestore del Fondo (ciò rende molto snella la procedura);
4. rilascio a titolo gratuito della garanzia del Fondo;
5. tempistiche per la conclusione dell'*iter* procedurale ridotte (ragionevolmente 6/7 giorni dall'invio della domanda al Ministero dello Sviluppo Economico);
6. garanzia di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.

## Ambito di applicazione

Rientra nell'attività di microcredito il finanziamento per il sostegno dell'avvio o dello sviluppo di attività di lavoro autonomo o microimpresa, in particolare per i seguenti soggetti:

- a) lavoratori autonomi, con esclusione dei titolari di partita Iva, da più di 5 anni e con un numero di dipendenti superiore a 5;
- b) imprenditori individuali, con esclusione dei titolari di partita Iva, da più di 5 anni e con un numero di dipendenti superiore a 5;
- c) società di persone, Srl semplificate e società cooperative, con esclusione dei soggetti con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
- d) sono escluse dai finanziamenti le imprese che, al momento della richiesta, presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'art.1, co.2, lett.a) e b), R.D. 16 marzo 1942, n.267(Legge Fallimentare) ovvero:
  - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo superiore a € 300.000,00;
  - aver realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000,00;
  - in ogni caso, non avere un livello di indebitamento superiore a € 100.000,00.

## Finalità dei finanziamenti

La concessione di finanziamenti è finalizzata anche alternativamente:

- all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di *leasing* e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (i finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di *microleasing* finanziario);
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- al pagamento di corsi di formazione, anche di

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

natura universitaria o *post*-universitaria, volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

## Attività di controllo

L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità previste, anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

## Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- con riferimento al finanziamento concesso per il pagamento di corsi di formazione, supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

## Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di € 25.000,00 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di € 10.000,00, ovvero può arrivare fino a € 35.000,00 in presenza di tre condizioni:

- il contributo prevede un'erogazione frazionata;
- il beneficiario ha pagato puntualmente le sei rate pregresse all'aumento del limite;
- il progetto finanziato è ben avviato e rispetta il contratto stabilito con l'erogatore del microcre-

dito.

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o *post* universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento stesso per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

## Tasso d'interesse

Il tasso d'interesse è l'80% del tasso effettivo globale medio che viene rilevato ogni 3 mesi da banca d'Italia (<http://goo.gl/cCNTBr>). Il tasso attuale, fino al 31 marzo 2015, è di 10,59%, per cui l'80% è 8,47%. Questo è il tasso massimo che l'operatore può applicare ed è inclusivo di tutti i costi.

## Presentazione delle istanze

Come dettagliato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nell'[approfondimento del 16 marzo 2015](#), le istanze sono presentate a cura di un consulente del lavoro fra quelli elencati sul sito [www.consulentidellavoro.it](http://www.consulentidellavoro.it), quali professionisti disponibili ad avviare la pratica.

Il consulente del lavoro dovrà inviare l'istanza corredata del piano imprenditoriale presentato dal beneficiario, dovrà verificare il possesso dei requisiti normativi e di tutta la documentazione necessaria: copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente; certificazione attribuzione partiva Iva; certificato di iscrizione CCIAA o certificato iscrizione ordine professionale; Libro Unico del Lavoro; ultimi tre bilanci. Una volta ricevuta la conferma della prenotazione delle risorse dal Ministero dello Sviluppo Economico, il beneficiario dovrà rivolgersi ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito, iscritti nell'elenco di cui all'art.111 TUB (banche e nuovi operatori specializzati nel microcredito) per avere liquidata la somma concessa.

Infine, il consulente del lavoro avvierà quanto necessario a livello amministrativo per l'inizio dell'attività (nel caso di neo-imprenditori) ovvero seguirà la regolare erogazione del finanziamento e la realizzazione del piano imprenditoriale presentato.

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

## Note operative

A seguito del comunicato stampa del 24 marzo scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha reso disponibile sul proprio sito *internet* il nuovo [decreto](#), firmato dal Ministro per lo Sviluppo Economico, che dà operatività alle misure previste dal Fondo.

La legge stabilisce che al Fondo si può accedere indirettamente attraverso gli operatori del microcredito, gli intermediari abilitati e le banche.

In sintesi il soggetto beneficiario deve accedere telematicamente all'apposita sezione del sito *internet* del Fondo ([www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)) ed effettuare la prenotazione, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.

A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il soggetto beneficiario ottiene un codice identificativo. Entro cinque giorni dalla prenotazione il beneficiario si dovrà recare presso uno dei soggetti titolati a richiedere il finanziamento e presenterà allo stesso il codice identificativo ottenuto e il progetto imprenditoriale.

Entro sessanta giorni, se il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento, deve inviare al gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia.

L'avvio dell'operatività dell'intervento è fissata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle disposizioni operative del Fondo sul sito istituzionale.

 **Euroconference**  
Centro Studi Lavoro e Previdenza

3 giornate intere

## LICENZIAMENTI E DIMISSIONI

**Firenze** dal 23 aprile

**Milano** dal 21 aprile

**Padova** dal 22 aprile

**Torino** dal 20 aprile

[ACCEDI AL SITO](#)

3 giornate intere

## MOBILITÀ DEI LAVORATORI: DISTACCO, TRASFERTE E TRASFERIMENTO

**Bologna** dal 22 aprile

**Firenze** dal 24 aprile

**Milano** dal 23 aprile

**Verona** dal 21 aprile

[ACCEDI AL SITO](#)